

Allegato 1 delibera Assemblea dei soci  
n.10 del 29/07/2024

**CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "IL PORTO DEI PICCOLI  
ONLUS" PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI  
VOLONTARIATO**

**TRA LA**

La Società della Salute della Lunigiana, di seguito denominata "SdS",  
(*Cod.Fisc.90009630451 P.Iva 01230070458*) con sede legale in Aulla  
Largo Giromini 2, in persona del Direttore Dott. Marco Formato domiciliato  
presso la sede legale della SdS, il quale interviene non in proprio ma in  
qualità di Direttore della Società della Salute;

**E**

l'Associazione "Il Porto dei piccoli ONLUS CF. 92081030097, di seguito  
denominata Ente, con sede in Via Fieschi 19/9, 16121 Genova, nella persona  
del Direttore Generale Gloria Camurati, per la carica domiciliato presso la sede  
dell'Associazione,

**PREMESSO**

- che con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore" è stato confermato il riconoscimento del valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, con l'intento di promuoverne lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia per favorire l'apporto originale e sussidiario al conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Locali;
- che il Codice del Terzo Settore prevede che le Pubbliche amministrazioni possano coinvolgere gli Enti nel rispetto dei principi

della L. 241/1990 in specifici settori tra i quali il supporto ad attività e prestazioni sanitarie e prestazioni socio-sanitarie, o comunque di utilità o di interesse generale, mediante la stipula di apposite convenzioni, anche al fine di integrare le prestazioni erogate dai servizi pubblici;

- che l'Ente per Statuto, svolge la propria attività nel settore di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche ed in particolare nel settore dell'accoglienza ai malati attraverso un servizio qualificato e volontario;
- che l'Associazione “Il Porto dei Piccoli Onlus” è un Ente di volontariato senza fini di lucro, iscritta nel registro regionale del volontariato della Regione Liguria (Decreto Regionale n.862 del 21Marzo 2012);
- che l'Ente opera da diversi anni all'interno di strutture Sanitarie aziendali, anche nell'ambito della Azienda Usl Toscana Nord Ovest che ha costituito con i Comuni della Lunigiana costituito il Consorzio SdS, mettendo a disposizione con continuità la propria attività a favore di reparti pediatrici ospedalieri;
- che l'Ente possiede i requisiti necessari per svolgere l'attività oggetto della convenzione e che l'attività suddetta rientra tra le sue finalità istituzionali;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

tra le parti, di comune accordo

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 PREMESSA**

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

## **ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Il presente atto disciplina lo svolgimento dell'attività di volontariato da parte dell'Ente, che provvede a contribuire alla diffusione della cultura territoriale ligure e toscana, promuovendo la cultura del porto e del mare nel territorio Lunigianese, ad accrescerne la conoscenza, incorporando sia gli aspetti marini che quelli montani, inoltre mira a sensibilizzare i giovani e la comunità locale al rispetto dell'ambiente e del territorio e alle pratiche di sostenibilità, valorizzando gli aspetti della cultura ligure e toscana in ambito sociale, economico/commerciale, turistico e lavorativo.

I volontari identificati dall'Ente svolgeranno attività ludico-didattiche rivolte a minori e alle loro famiglie, alleviando in tal modo la sofferenza dovuta alla malattia o alla fragilità sanitaria, in armonia con l'equipe che segue il caso attraverso un percorso di gioco e conoscenza reciproca, perseguendo l'obiettivo di distrarli dalla condizione di difficoltà agevolando occasioni di socializzazione e apprendimento.

## **ART. 3 – RAPPORTI TRA L'ENTE E LA RETE TERRITORIALE**

L'ENTE si impegna a raggiungere la popolazione su tutto il territorio della Lunigiana a seconda dei bisogni e delle necessità rilevate della Società della Salute, con l'attivazione anche di sportelli che saranno definiti in via sperimentale; potranno essere inoltre coinvolti gli istituti scolastici territoriali della Lunigiana, i servizi sanitari e socio sanitari che insistono sul territorio e le famiglie dei minori in difficoltà.

L'azione dell'Ente si porrà sempre in rapporto di integrazione con quella dell'equipe multidisciplinare che segue il caso e non potrà mai configurarsi come attività lavorativa, neppure a titolo di supplenza o sostitutiva, dell'attività del personale stesso.

Al fine di realizzare al meglio l'integrazione e la collaborazione per attività socializzanti o abilitative, i volontari dell'Ente si impegnano ad elaborare una comune programmazione delle attività e a regolare con successivi accordi gli aspetti organizzativi, a tal fine potranno programmare riunioni congiunte con i Servizi per concordare le azioni migliori da intraprendere.

Le parti si impegnano a verificare la corretta applicazione della presente convenzione, in uno spirito di collaborazione e di reciproca comprensione senza scopo di lucro, con particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano il servizio alle persone e il coordinamento delle attività.

#### **ART. 4 – IMPEGNI DELL'ENTE**

L'Ente fornisce alla SdS l'elenco nominativo dei volontari/dipendenti/prestatori d'opera, compresi i tirocinanti, dotandoli di apposite tessere o distintivi di riconoscimento con fotografia, da esporre sulla divisa o sull'abbigliamento secondo quanto concordato con i referenti della SdS identificati al successivo art. 6. L'elenco dei volontari e dei dipendenti/prestatori d'opera sarà aggiornato dall'Ente ogni qualvolta vi siano variazioni significative.

L'Ente dà garanzia che il rapporto con personale dipendente o prestatori d'opera è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.18 del Codice del Terzo Settore, l'Ente è tenuto ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Ai volontari sarà consentito l'ingresso nelle strutture e nei servizi territoriali negli orari concordati con i rispettivi referenti identificati all'art.6 compatibili in ogni caso con le esigenze di servizio.

Nello svolgimento dell'attività i volontari dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni e prescrizioni impartite dai rispettivi referenti.

#### **ART. 5– IMPEGNI DELLA SDS**

Per il perseguimento delle finalità e per lo svolgimento dell'attività dei volontari ove necessario, la SdS mette a disposizione dell'Ente spazi per l'accoglienza e l'informazione dell'utenza, potranno essere inoltre rese disponibili a richiesta dell'Ente, sale conferenza idonee allo svolgimento di attività di formazione e riunioni per i volontari.

Il personale della SdS darà la più ampia collaborazione affinché l'opera dei volontari possa svolgersi ad integrazione ed a supporto dell'attività del territorio.

#### **ART.6 –INDIVIDUAZIONE REFERENTI**

I Referenti responsabili delle attività di cui alla presente convenzione sono individuati: per la SdS nella persona del Direttore, del Responsabile U.F. SSNAD e Coordinatore Sociale, del Responsabile U.F. S.M.I.A.

Per l'Ente nella persona del Direttore generale/legale rappresentante dell'Associazione Il Porto dei piccoli ONLUS.

Eventuali inadempienze verranno contestate dai contraenti e non dovranno essere oggetto di discussioni personali tra i volontari e membri del personale sanitario.

## **ART. 7 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I volontari in relazione al servizio svolto sono tenuti all'osservanza del segreto professionale quando previsto e al rispetto delle norme previste dal D.Leg.vo 196/03 in materia di riservatezza e trattamento dati.

L'Ente garantisce che i volontari si attengano alle disposizioni vigenti in materia di Privacy e che osservino le indicazioni a tutela della riservatezza diramate dalla SdS.

Con il presente atto viene conferito all'Ente il consenso al trattamento dei soli dati della SdS strettamente necessari ed inerenti al rapporto convenzionale, nonché ai dati ed alle operazioni connesse e consequenziali previsti dalla legge come obbligatori.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di Protezione dei dati personali” e s.m.i., in particolare ai sensi del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR), la SdS è titolare del trattamento. L'Ente è nominato Responsabile esterno del trattamento, limitatamente alle finalità ed alla durata del presente atto; i volontari/operatori dell'Ente sono designati incaricati del Trattamento e sono tenuti alla osservanza delle indicazioni impartite dal Responsabile della presente convenzione.

## **ART. 8 – DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI**

L'Ente dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di volontariato e garantisce che gli operatori inseriti nelle attività in oggetto sono in possesso della necessaria formazione.

#### **ART. 9- TEMPI E DURATA**

La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione tra le parti e durata fino al 31.12.2025 con possibilità di rinnovo per un periodo di tre anni con scambio di nota tra le parti. La convenzione potrà altresì esecessare i propri effetti in ogni momento, con notifica tramite preavviso di tre mesi con Racc. A/R. o PEC dalla parte che intende recedere. Qualora in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione di alcune clausole o di specifiche condizioni operative a base della presente convenzione, le parti si incontreranno per la stipula di un atto aggiuntivo, di un aggiornamento o di una nuova convenzione.

#### **ART. 10 – Codice etico**

L'Ente dichiara di aver preso visione del codice di comportamento della SdS di accettarne il contenuto per quanto applicabile e condividerne i principi.

#### **ART. 11-REGISTRAZIONE E FORO COMPETENTE**

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 – comma 10 – del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 .

Per ogni controversia inerente al e derivante dal presente atto, le parti convengono di eleggere Foro unico competente quello di Massa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Società della Salute della Lunigiana	Ente/Associazione
Il Direttore	Il Direttore Generale
Dott. Formato Marco	Gloria Camurati